

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

52/92

217.160

LEGGE REGIONALE

Norme sugli interventi regionali per la realizzazione di opere
pubbliche.

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

LEGGE REGIONALE

"Norme sugli interventi regionali per la realizzazione di opere pubbliche"

Il Consiglio regionale
ha approvato la seguente legge:

Art. 1

L'intervento finanziario della Regione per la realizzazione di opere pubbliche di interesse delle province, dei comuni e loro consorzi e delle Comunità Montane, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e loro consorzi, anche se non previste dalla legge statale 17.7.1890, n.6972 e successive modificazioni, e degli altri enti, per le materie trasferite ai sensi dell'art.2 del D.P.R. 15.1.1972, n.8, è attuato mediante concessione di contributi costanti, ovvero di contributi in conto capitale sulla spesa riconosciuta ammissibile per la realizzazione delle opere.

Sono ammesse a contributo anche le somme occorrenti per eventuali espropriazioni, per oneri fiscali, per rilievi geognostici, da valutarsi in relazione alle specifiche esigenze, nonché per competenze e spese di progettazione, direzione, sorveglianza, contabilità e collaudo, da determinarsi in base alle vigenti tariffe professionali ridotte del 20%, sull'ammontare dei lavori e delle espropriazioni.

Art. 2

I contributi costanti vengono concessi nella misura percentuale necessaria a coprire tutte le spese per l'ammortamento del mutuo da contrarre per la realizzazione delle opere; al tasso effettivamente praticato dalla Cassa Depositi e Prestiti per le seguenti opere:

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

- costruzione, completamento, ampliamento e sistemazione degli acquedotti previsti nel piano regolatore generale degli acquedotti, nonché delle fognature occorrenti per lo smaltimento delle acque reflue;
- costruzione, completamento, ampliamento, sistemazione e miglioramento degli ospedali, convalescenziari, luoghi di cura, ambulatori, edifici destinati all'assistenza della prima infanzia, al ricovero degli invalidi e vecchi indigenti ed in genere a finalità di assistenza e beneficenza pubblica;
- costruzione, completamento, ampliamento, sistemazione e miglioramento di acquedotti e fognature urbane;
- costruzione, completamento, ampliamento, sistemazione, miglioramento e arredamento di edifici destinati alle scuole materne, elementari, secondarie e artistiche;
- costruzione, completamento, ampliamento, sistemazione e miglioramento di opere igienico-sanitarie di interesse degli enti locali e, particolarmente, mattatoi, lavatoi, bagni pubblici, cimiteri, mercati, ecc.;
- costruzione, completamento, ampliamento, sistemazione e miglioramento delle strade occorrenti ad allacciare alla rete esistente i comuni e le frazioni isolate, delle strade di accesso dal capoluogo alla stazione ferroviaria o alla strada statale o all'autostrada più vicina, nonché delle strade necessarie per porre in comunicazione il maggior centro di popolazione di un comune con il maggior centro di popolazione dei comuni vicini e le frazioni di uno stesso comune;
- costruzione, completamento, ampliamento, sistemazione e miglioramento di strade provinciali, anche se non ancora classificate;
- sistemazione straordinaria, ampliamento e miglioramento anche con cilindratura e bitumatura delle strade provinciali e comunali interne agli abitati;
- costruzione di linee metropolitane;
- costruzione, completamento, ampliamento, sistemazione e miglioramento dei porti e approdi di quarta classe, con particolare riguardo per quelli interessanti l'attività peschereccia;
- costruzione, completamento, ampliamento, sistemazione e miglioramento delle opere occorrenti per fornire di energia elettrica i comuni, le frazioni, le borgate e contrade;
- costruzione, completamento, ampliamento, sistemazione e miglioramento di sedi comunali;
- costruzione, completamento, ampliamento, sistemazione e miglioramento di edifici pubblici di proprietà dei comuni, delle provincie e di altri enti locali.

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

Art. 3

I contributi in conto capitale vengono concessi nella misura dell'80% elevabili fino al 100% della spesa riconosciuta necessaria per la realizzazione delle seguenti opere:

- costruzione, completamento, ampliamento e sistemazione degli acquedotti previsti nel piano regolatore generale degli acquedotti, nonchè delle fognature occorrenti per lo smaltimento delle acque reflue;
- costruzione, completamento, ampliamento, sistemazione e miglioramento degli ospedali, convalescenziari, luoghi di cura, ambulatori, edifici destinati alla assistenza della prima infanzia, al ricovero degli invalidi e vecchi indigenti ed in genere a finalità di assistenza e beneficenza pubblica;
- costruzione, completamento, ampliamento, sistemazione, miglioramento e arredamento di edifici destinati alle scuole materne, elementari, secondarie e artistiche;
- costruzione, completamento, ampliamento, sistemazione e miglioramento di strade comunali non comprese nei piani predisposti dalle amministrazioni provinciali ai sensi dell'art.16 della legge 12 febbraio 1958, n.126, nonchè di strade provinciali classificate tali prima della entrata in vigore della legge medesima;
- sistemazione generale, comprese varianti, rettifiche e ammodernamento delle strade classificate provinciali ai sensi degli articoli 16 e 17 della legge 12/2/1958, n.126.

Art. 4

I contributi in annualità sono corrisposti direttamente agli istituti mutuantì con decorrenza dalla data di inizio dell'ammortamento dei mutui.

I contributi in capitale sono corrisposti agli enti interessati in corso di esecuzione delle opere, limitatamente ai nove decimi dell'ammontare complessivo, in base ai stati di avanzamento dei lavori e il saldo è corrisposto dopo l'approvazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

Art. 5

Nella esecuzione delle opere pubbliche di cui ai precedenti

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

articoli si osservano, per quanto non in contrasto con la presente legge, le norme in vigore per i lavori pubblici di competenza dello Stato e, in particolare, quelle del R.D. 18/11/1923, n.2440 sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e relativo regolamento approvato con R.D. 23/5/1924 n.827, e del D.P.R. 16/7/1962, n.1063 che approva il capitolato generale di appalto per le opere pubbliche di competenza del Ministero dei lavori pubblici, del R.D. 25/5/1895, n.350 sul regolamento per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato che sono nelle attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici e della legge 2/2/1973, n.14 sui procedimenti di gara negli appalti di opere pubbliche mediante licitazione privata.

Si intendono sostituiti, nell'ambito delle funzioni trasferite dallo Stato alle Regioni, ai sensi del D.P.R. 15/1/1972, n. 8, gli organi centrali e periferici dello Stato con gli organi della Regione in tutti i casi in cui le norme delle leggi suddette facciano riferimento a funzioni amministrative degli organi e degli uffici centrali e periferici dello Stato.

Art. 6

Gli enti beneficiari dei contributi provvedono alla progettazione, all'appalto, alla direzione, contabilità e assistenza dei lavori, assumendo ogni conseguente responsabilità di ordine tecnico e amministrativo.

All'appalto dei lavori dovrà provvedersi secondo le norme vigenti in materia.

Art. 7

Il Consiglio regionale approva ed aggiorna annualmente entro il 30 giugno il piano generale ed i piani settoriali dei lavori pubblici nonché i piani di interventi straordinari predisposti dalla Giunta.

Sulla base di tali piani e delle priorità in essi contenute, la Giunta regionale attua annualmente il programma degli interventi, tenuto conto dei contributi concessi nei precedenti esercizi e dello stato di attuazione delle opere già finanziate.

Le richieste di cui al precedente comma devono essere inviate, per il tramite degli uffici periferici regionali, agli Assessorati

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

competenti entro il 31 marzo di ciascun anno, corredate di preventivi sommari di spesa e di apposita deliberazione contenente la indicazione dell'ordine di priorità che si intende attribuire a ciascuna delle opere per le quali viene chiesto il finanziamento.

Art. 8

Il Presidente della Giunta formula le promesse di contributo sulla base del programma annuale di cui al precedente articolo, indicando i termini entro i quali gli Enti interessati devono presentare i progetti esecutivi e la documentazione tecnico-amministrativa.

Tali termini sono prorogabili per giustificati motivi.

Il Presidente della Giunta, può autorizzare a richiesta degli Enti interessati a devolvere le promesse di contributo per opere diverse da quelle programmate e revoca le promesse di contributo qualora gli elaborati progettuali non vengano presentati entro i termini prescritti.

Art. 9

Gli enti interessati, per ottenere la formale concessione del contributo, devono presentare per il tramite dei competenti uffici periferici regionali, entro i termini indicati nella promessa di cui al precedente articolo, domanda agli Assessorati competenti, corredata del progetto esecutivo dell'opera e di deliberazione consiliare, divenuta esecutiva, con la quale si conferma la domanda di contributo, si approva il progetto esecutivo e si indica con quali mezzi si intende far fronte alla eventuale spesa a proprio carico, nel caso in cui l'istituto mutuante sia diverso dalla Cassa depositi e prestiti ovvero qualora l'importo del progetto superi quello ammesso a contributo.

Nel caso di finanziamento mediante contributo costante alla documentazione di cui sopra deve essere unita l'adesione preliminare dell'istituto mutuante.

Art. 10

I contributi sono concessi con decreto del Presidente della

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

Giunta regionale e possono essere estesi ai maggiori lavori riconosciuti indispensabili in corso di esecuzione al fine di assicurare la completa funzionalità dell'opera programmata, alle maggiori spese conseguenti a gare d'appalto autorizzate dall'Assessore competente con accettazione di offerte in aumento, a revisione dei prezzi contrattuali, a riconoscimento di maggiori compensi spettanti alle imprese.

Con il medesimo decreto viene approvato il progetto esecutivo, sentiti gli organi consultivi competenti.

L'approvazione dei progetti delle opere pubbliche previste dalla presente legge equivale a dichiarazione di pubblica utilità, nonché urgenza e indeferibilità.

Il Presidente della Giunta provvede, alla nomina dei collaudatori e approva i certificati di collaudo o di regolare esecuzione.

Art. 11

L'Assessore competente, delegato dal Presidente della Giunta, esercita tutte le funzioni a queste attribuite con la presente legge.

Art. 12

L'Assessore competente, sentiti ove occorra gli organi consultivi competenti, adotta i provvedimenti inerenti alla gestione amministrativa delle opere ammesse a contributo.

Gli uffici tecnici provinciali sovrintendono alla esecuzione delle opere, accertando lo stato dei lavori e verificando che gli stessi siano eseguiti in conformità dei progetti approvati e secondo le norme richiamate dall'art.5 della presente legge.

Art. 13

Al finanziamento della spesa derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte con i fondi iscritti negli appositi capitoli di bilancio dell'esercizio finanziario 1973 e nei capitoli corrispondenti per i successivi esercizi finanziari.

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

Le somme stanziare in bilancio, se non impegnate nell'anno di riferimento, possono essere utilizzate negli esercizi successivi.

Art. 14

Sono fatti salvi i provvedimenti adottati in materia prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 15

Il primo piano generale e i primi piani settoriali, di cui al primo comma dell'art.7, dovranno essere approvati dal Consiglio regionale entro il 30/6/1974.

In attesa, gli interventi, sono approvati dalla Giunta regionale, tenuto conto dei contributi concessi nei precedenti esercizi e dello stato di attuazione delle opere già finanziate.

Art. 16

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt.127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

IL PRESIDENTE

Finocchiaro

I CONSIGLIERI SEGRETARI

Laura - Ventura

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

E' estratto del verbale della seduta dell'11 dicembre
1973 ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Finocchiaro


I CONSIGLIERI SEGRETARI

Laera - Ventura

Consiglio Regionale della Puglia

15 DIC. 1973

p. c. c. (Raffaele Guaccero)



COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA REGIONE PUGLIA

N.219/21802

Bari, 14 gennaio 1974

Visto, ai sensi e per gli effetti dell'art.127,1° comma, della Costituzione della Repubblica Italiana, con richiamo al contenuto della nota pari numero e data del presente visto.

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
(DI CAPRIO)

